



COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO

N.12 DELO4/06/2021

N. 213 DEL 04/06/2021 REG.GEN

OGGETTO:

**RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DITTA
AZIENDA AGRICOLA HY LINE ITALIA S.R.L.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obbiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita “**installazione**” l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “**gestore**” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei

medesimi;

- la Ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l., con sede legale in Via Salvo D'Acquisto n. 27 – Cocconato (AT) ed installazione IPPC ubicata in Via Don Carra 65 – Saluggia (VC), è stata autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3106 rilasciato in data 18/11/2011, a svolgere le attività di cui al:

- **codice IPPC 6.6 lett. b:** *“Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40000 posti di pollame”*;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;

- l'art. 29-octies c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che *“entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:*

- *tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;*

- *l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”*;

VISTA l'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A. presentata al SUAP del Comune di Saluggia (VC)– pratica SUAP 39/2020 e inviata alla Provincia di Vercelli in data 08/07/2020 ai sensi dell'art. 29-octies, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Don Carra 65 – Saluggia (VC), facendo seguito alla nota della Provincia di Vercelli n. 27921 del 21/11/2019, con la quale aveva disposto il riesame a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini;

DATO ATTO CHE all'atto della presentazione dell'istanza sopra citata era in corso il procedimento di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. relativamente al progetto per la *“Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale dell'allevamento avicolo in comune di Saluggia (VC), Via Don Carrà 65”* e che pertanto il SUAP, su richiesta della Provincia, ha sospeso i termini del procedimento di riesame dell'A.I.A. in attesa delle risultanze del procedimento di Verifica di VIA;

VISTA la Determina Provinciale n. 63 del 09/09/2020 di esclusione dalla Procedura di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale del progetto di *“Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale dell'allevamento avicolo in comune di Saluggia (VC), Via Don Carrà 65”* a condizione che fossero fornite specifiche integrazioni e chiarimenti nella successiva fase autorizzativa di A.I.A.;

VISTE le integrazioni fornite dal Gestore e inviate alla Provincia con nota del 24/09/2020 n. prot. 8999;

CONSIDERATO CHE lo scrivente SUAP ha comunicato con nota n.9301 del 01/10/2020 alla Provincia di Vercelli di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli, per lo svolgimento dell'attività istruttoria del procedimento in questione;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Vercelli con comunicazione n. 20986 del 24/03/2020, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 14/10/2020 e del 22/02/2021 in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: ARPA Vercelli, ASL TO4 (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Saluggia e il Gestore in qualità di richiedente;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta agli Enti coinvolti nel procedimento;

VISTI:

- la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017”;

RILEVATO CHE il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le sopra citate BAT Conclusions;

VISTI i pareri di ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli del 21/10/2020 e del 18/03/2021;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

VALUTATO CHE:

- con riferimento alla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, dall'elaborazione della Verifica Preliminare (presentata congiuntamente all'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A., pratica SUAP 39/2020, il gestore ha dichiarato di non ritenere necessario procedere con l'elaborazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;
- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- come emerso nell'istruttoria condotta, l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle *BAT Conclusions* sopra richiamate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

RICORDATO CHE, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

PRESO ATTO che il Gestore ha comunicato alla Provincia di Vercelli in data 18/05/2021 la variante al permesso di costruire dichiarando che le modifiche non influiscono sui parametri e condizioni di cui alla VIA della Delibera della Provincia di Vercelli n. 603 del 09/09/2020 e sul riesame A.I.A. di cui al presente provvedimento.

VISTO l'art. 7 del DPR 160/2012 nel quale è individuato il SUAP come l'organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 331 del 21.05.2021, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 25.05.2021, prot. n. 4791, della Provincia di Vercelli, Area personale e organizzazione, Ambiente, Territorio, Socio Economico. Servizio AIA e IPPC, provvedimento avente ad oggetto “Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Salvo D’Acquisto n. 27 – Cocconato (AT) ed installazione IPPC ubicata in Via Don Carra 65 – Saluggia (VC);

VISTO Il Decreto Sindacale n.26 del 23.12.2020 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad emettere il presente atto;

DETERMINA

recependo integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 331 del 21.05.2021, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 25.05.2021, prot. n. 4791, della Provincia di Vercelli, Area personale e organizzazione, Ambiente, Territorio, Socio Economico. Servizio AIA e IPPC, provvedimento avente ad oggetto “Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Salvo D’Acquisto n. 27 – Cocconato (AT) ed installazione IPPC ubicata in Via Don Carra 65 – Saluggia (VC)” allegata alla presente e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come l’allegato A,

l’aggiornamento per riesame e modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3106 del 18/11/2011, s.m.i. rilasciata alla Ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Salvo D’Acquisto n. 27 – Cocconato (AT) ed installazione IPPC ubicata in Via Don Carra 65 – Saluggia (VC), dell’attività di cui al **codice IPPC**:

• **6.6 lett. b)**: *“Impianti per l’allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame;*

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

1. Il Gestore, ai sensi dell’art. 29-decies c. 1 del D. Lgs. 152/06, **prima di dare avvio alle modifiche di cui al presente provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale deve dare comunicazione alla Provincia, all’ARPA e al Comune sede dell’impianto;** nel caso il Gestore intenda avviare le attività per fasi (Pulcinaia – Deposizione) è tenuto a fare una comunicazione all’avvio della singola fase (avvio per la zona Pulcinaia – avvio per la zona Deposizione);
2. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l’impianto e messa a disposizione dell’autorità competente al controllo;
3. la situazione impiantistica, riepilogata nell’Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell’istanza di autorizzazione e riesame, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
4. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell’Allegato A alla presente autorizzazione;
5. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell’Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell’ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
6. ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, ogni progetto di intervento**

di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

7. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della ditta, questa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;

8. nel caso intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro TRENTA giorni** al SUAP del Comune competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), anche nelle forme dell'autocertificazione;

9. la ditta deve presentare domanda di **RIESAME** entro il termine di 10 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

10. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **entro le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;

11. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;

12. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A, suballegato A5.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

➤ **che** l'Allegato A al presente provvedimento sostituisca integralmente ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui al provvedimento n. 3106 del 18/11/2011 e nei successivi aggiornamenti;

➤ **che** il progetto di ristrutturazione, costituendo contestuale adeguamento alle BAT Conclusioni di comparto, sia completato con avvio delle modifiche sostanziali entro i termini di scadenza della prima A.I.A. e cioè entro il 17/11/2021;

➤ **di notificare** il presente provvedimento alla Ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l. nella persona del Sig. Massimo GRAZIANI in qualità di rappresentante legale ovvero ad altro soggetto munito di delega da parte di quest'ultimo.

➤ **di inviare**, a notifica effettuata, il presente provvedimento alla Provincia di Vercelli, ad ARPA – Dipartimento di Vercelli, all'ASL TO4 (SISP e Servizio veterinario) e al Comune di Saluggia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Sono da intendersi allegati sostanziali e parte integrante del presente atto:

- La Determinazione Dirigenziale n. 331 del 21.05.2011 della Provincia di Vercelli Area personale e organizzazione, Ambiente, Territorio, Socio Economico. Servizio AIA e IPPC ed il relativo Allegato A;

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE
MARIN LINDA